

**REGOLAMENTO PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI.**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Programmazione, poteri di spesa, determina a contrarre o atto equivalente, richiesta di acquisto
- Art. 6 Responsabile Unico del progetto e Responsabili di fase - Individuazione, compiti
- Art. 7 Valore dell'appalto
- Art. 8 Divieto di artificioso frazionamento e suddivisione in lotti
- Art. 9 Durata del contratto. Rinnovi e proroghe
- Art. 10 Trasparenza e pubblicità

**TITOLO II - DISPOSIZIONI PER GLI ACQUISTI STRUMENTALI ALLE ATTIVITA' DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

- Art. 11 Selezione degli operatori economici
- Art. 12 Criteri di aggiudicazione
- Art. 13 Valutazione delle offerte
- Art. 14 Aggiudicazione, stipulazione del contratto, subappalto

**TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI NON STRUMENTALI ALLE
ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

- Art. 15 Selezione degli operatori economici

TITOLO IV- NORME FINALI

- Art. 16 Norme finali

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Premessa

1. GTT SpA è impresa pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett f) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo, Codice), interamente partecipata dalla Città di Torino tramite la propria finanziaria FCT Holding Spa. E' perciò soggetta alle disposizioni dettate per le società in controllo pubblico dal D.Lgs. 175/2016, dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
2. Opera nel settore della mobilità gestendo, in particolare, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, servizi di trasporto pubblico urbano (autobus; tram, metro), suburbano ed extraurbano.
3. In qualità di impresa pubblica operante nei settori speciali, GTT è tenuta all'applicazione delle disposizioni del Codice contenute e/o richiamate nel Libro III, solo laddove effettuati acquisti di lavori, beni e servizi strumentali, da un punto di vista funzionale, all'esercizio dell'attività di cui all'art. 149 del Codice. In tal caso GTT applica il regime giuridico dell'attività a cui la prestazione è strumentale.
4. Gli acquisti effettuati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale di cui al comma precedente sono, invece, assoggettati alla normativa di diritto privato, non essendo GTT vincolata all'applicazione delle norme del Codice. Per i suddetti acquisti, GTT opera ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 15 del presente Regolamento.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Codice, gli acquisti di lavori, beni e servizi strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio dell'attività di cui all'art. 149 del Codice, il cui importo risulti inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 comma 2 del Codice, da intendersi automaticamente rideterminate sulla base della revisione periodica operata dalla Commissione Europea, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo.
2. I contratti affidati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale, indicati in specifico elenco approvato dal Consiglio di Amministrazione o individuati di volta in volta con apposito provvedimento dell'Amministratore Delegato su proposta dei Responsabili del settore interessati ai sensi del successivo art. 5, sono assoggettati alla normativa di diritto privato, nonché al successivo art. 15 del presente Regolamento. Resta in ogni caso salva la facoltà di applicazione del presente Regolamento in materia di appalti strumentali al trasporto pubblico locale anche per i contratti di cui al presente comma, previa espressa determinazione dell'organo competente in base al sistema di deleghe aziendali di GTT.
3. Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia riferibile contestualmente al settore ordinario e al settore speciale si applica l'art. 14 commi 22 e ss. del Codice.

Art. 3 Definizioni

1. Per quanto non diversamente stabilito, sono recepite le definizioni di cui all'allegato I.1 del Codice.
2. Si intende per:
 - *Albo Fornitori*: l'albo istituito da GTT, valido per l'affidamento dei contratti nei Settori sia speciali che ordinari, in cui sono iscritti i prestatori di lavori, servizi e forniture conformemente al Regolamento GTT Albo fornitori e i prestatori di lavori, servizi e forniture per le categorie merceologiche inerenti la sicurezza ferroviaria conformemente al Regolamento GTT Albo fornitori sicurezza ferroviaria.
 - *Buyer*: l'operatore della Struttura Acquisti che procede all'acquisto in conformità alle disposizioni contenute nella determina a contrarre o atto equivalente, ovvero nella richiesta di acquisto del RUP.

- *Codice di comportamento*: il codice di comportamento approvato da GTT.
 - *Piattaforma*: piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche di GTT.
 - *PTPCT*: il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato da GTT.
 - *Regolamento Albo Fornitori*: il regolamento di GTT che disciplina modalità di istituzione ed aggiornamento dell'Albo fornitori.
 - *Regolamento Albo Fornitori sicurezza ferroviaria*: il regolamento di GTT che disciplina modalità di istituzione ed aggiornamento dell'Albo fornitori sicurezza ferroviaria.
 - *Struttura Acquisti*: l'articolazione organizzativa di GTT preposta alla pianificazione, controllo ed svolgimento delle attività relative agli acquisti, ivi incluse quelle relative all'Albo fornitori.
3. I documenti sopra richiamati sono reperibili sul sito istituzionale di GTT.

Art. 4 Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Codice, l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice rientranti nell'ambito definito dagli artt. da 146 a 152 del Codice, si svolgono nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
2. Nei contratti di cui al comma precedente, e nel rispetto del principio del risultato, GTT informa la propria azione ai principi di efficienza, efficacia, economicità, tempestività, legalità, trasparenza e favorisce l'accesso al mercato degli operatori economici, attraverso i principi di libera concorrenza, imparzialità, non discriminazione, parità, proporzionalità, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 3 del Codice. Nel garantire il rispetto di tali criteri, assicura la propria legittima, trasparente e corretta azione amministrativa, sulla base dei principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
3. Il principio di efficienza consiste in un'azione che rapporta costi e vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi per GTT.
4. Il principio di efficacia consiste nell'obbligo di conseguire un determinato risultato attraverso un'azione idonea e congrua.
5. Il principio di economicità consiste nell'impiego ottimale delle risorse e nel divieto di aggravio.
6. Il principio di tempestività consiste nel contenimento dei tempi di conclusione dei processi.
7. I principi di libera concorrenza e non discriminazione consistono nell'attuare procedure di acquisto competitive e aperte ai potenziali interessati in possesso di requisiti idonei, in cui le condizioni di gara favoriscono la massima partecipazione e parità fra operatori economici, compatibilmente con le esigenze di GTT, contrastano fenomeni di "lock in".
8. Il principio di proporzionalità consiste nello stabilire condizioni di accesso alle procedure di acquisto idonee al raggiungimento dello scopo prefissato, e nel divieto di imporre condizioni eccessivamente gravose in relazione all'oggetto del contratto.
9. I principi di trasparenza e pubblicità consistono nell'adottare strumenti di pubblicità adeguati a garantire l'apertura alla concorrenza, nonché l'accesso ai potenziali interessati alle informazioni necessarie a presentare un'offerta consapevole e adeguata.
10. Per le procedure disciplinate dal presente regolamento non si applica il principio di rotazione, fermo restando il rispetto del divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti.
11. Inoltre, GTT è tenuta ad osservare e a fare osservare in tutti i rapporti economici da essa instaurati il *Codice di comportamento*. Essa è dotata di un modello organizzativo di gestione ex D.Lgs. 231/2001, nonché di un sistema per la prevenzione della corruzione conforme agli standard di cui alla norma UNI ISO 37001:2016.

Art. 5 Programmazione, poteri di spesa, determina a contrarre o atto equivalente, richiesta di acquisto

1. La programmazione degli acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento è definita in conformità al Piano acquisti GTT e al Piano Industriale. Sono fatte salve le ipotesi di esigenze di acquisto sopravvenute e improcrastinabili.
2. Sulla base della suddetta programmazione, gli acquisti e le concessioni non strumentali all'esercizio dell'attività di trasporto pubblico locale, che, quindi, sono esclusi dall'applicazione del Codice sono di seguito riportate:
 - Mensa diffusa e ristorazione aziendale
 - Telefonia
 - Attività medico-legali
 - Servizi legali
 - Servizi di consulenza economico-fiscale
 - Servizi di revisione contabile
 - Servizi di consulenza ingegneristica non afferenti al TPL
 - Pulizia, disinfestazione, derattizzazione e vigilanza degli immobili non strettamente adibiti a deposito di mezzi di trasporto (palazzine uffici, mense, ecc.)
 - Corsi di formazione personale dipendente GTT non operante sui mezzi di trasporto (amministrativi, tecnici, ecc.)
 - Servizi bancari
 - Servizi assicurativi che esulano dal trasporto degli utenti e dalla circolazione dei mezzi adibiti al TPL
 - Fornitura computer e software (e relative licenze) non strettamente funzionali all'esercizio del TPL (computer uffici amministrativi, tecnici, ecc.)
 - Fornitura cancelleria e servizi di stampa
 - Parcheggi
 - Lavori e manutenzioni edili e impiantistiche inerenti edifici e strutture
 - Fornitura materiale igienico – sanitari
 - Fornitura carburanti e combustibili non pertinenti al servizio di TPL
 - Fornitura di servizi pubblicitari
 - Servizi turistici
 - Smaltimento rifiuti
 - Fornitura di beni e servizi non strumentali al servizio di trasporto pubblico locale
 - Fornitura massa vestiaria
3. L'elenco di cui al precedente comma 2 è da considerarsi non tassativo. Dunque, per tutte le esigenze di acquisto sopravvenute e comunque non rientranti nel suddetto elenco, il Responsabile del settore competente valuterà in sede di determina di acquisto l'ambito di appartenenza della prestazione/fornitura (settore ordinario o speciale), in base al principio della "strumentalità funzionale" dell'acquisto rispetto al settore speciale di riferimento e, nel caso in cui rilevi che l'acquisto oggetto di valutazione rientra nei settori ordinari, pur non essendo ricompreso nei settori elencati al comma precedente, sottoporrà la propria valutazione all'Amministratore Delegato affinché adotti apposito provvedimento.
4. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure di acquisto, ogni connesso adempimento e la stipula dei contratti sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal sistema delle deleghe adottati da GTT e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
5. A seguito di richiesta di acquisto del soggetto competente secondo l'ordinamento interno di GTT, la procedura è avviata con determina a contrarre o atto equivalente, preceduta da istruttoria documentata del RUP, che individua il fabbisogno da soddisfare, procedura prescelta, e, in caso di applicazione del Codice, criteri di selezione e requisiti, condizioni essenziali dell'appalto.
6. Per acquisti strumentali alle attività di trasporto pubblico locale di importo inferiore a Euro 20.000,00 e per forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 per lavori, è sufficiente la richiesta di acquisto del RUP recante indicazione delle condizioni essenziali dell'appalto.

7. Nei casi in cui, ai sensi dei successivi artt. 11 e 15 comma 2.1 e 3.1, è possibile ricorrere all'affidamento diretto senza alcun confronto concorrenziale, il *Buyer* procede in conformità alle indicazioni del RUP che devono in ogni caso precisare: oggetto dell'affidamento, importo, operatore economico, ragioni della scelta.

Art. 6 Responsabile Unico del Progetto - Individuazione, compiti

1. Il Responsabile del Progetto (RUP) è nominato dall'Amministratore Delegato, nel rispetto dei criteri di cui all'Ordine di Servizio n. 765 del 13/07/2023 e di quanto previsto dal vigente PTPCT in relazione all'Area I - "Appalti", tra i funzionari o i dirigenti, preferibilmente appartenenti al settore interessato all'acquisto, assunti anche con contratto a tempo determinato ed in possesso dei requisiti di cui al citato OdS.
La nomina, predisposta dal settore di competenza e firmata dall'Amministratore delegato, è effettuata con lettera controfirmata dal RUP per accettazione e con attestazione di assenza di conflitti di interesse.
2. L'atto di nomina viene protocollato dalla Segreteria Generale e inviato alla struttura competente di Risorse Umane ai fini dell'inserimento *nell'elenco dei RUP aziendali* del nominativo dell'incaricato, degli estremi dell'atto di nomina e del numero della procedura. L'elenco è costantemente aggiornato dalla medesima Struttura.
3. Le funzioni di RUP sono individuate in conformità all'art. 15 e Allegato I.2 del Codice e si applica, se del caso, il comma 4 dell'art. 15 D.lgs. 36/2023.
4. I RUP possono essere sostituiti durante l'espletamento delle attività per le seguenti ragioni:
 - esigenze organizzative;
 - necessità od opportunità conseguenti a comportamenti tenuti dall'incaricato;
 - sopravvenuto conflitto di interessi;
 - venir meno delle condizioni legittimanti l'assunzione della funzione (es: perdita della qualità del dipendente, dell'abilitazione professionale eventualmente occorrente, dei requisiti; collocamento a riposo);
 - sopravvenienza di cause oggettivamente ostative.
5. In caso di sostituzione, sono dovuti gli adempimenti di cui al comma 2.
6. I RUP svolgono i compiti loro affidati in relazione a ciascun progetto di intervento, nel rispetto di quanto previsto nell'atto di nomina, nel presente regolamento e nel PTPCT.

Art. 7 Valore dell'appalto

1. Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
2. Si applicano i criteri di cui all'art. 14 del Codice.

Art. 8 Divieto di artificioso frazionamento e suddivisione in lotti.

1. L'affidamento di un appalto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del presente regolamento.
2. Fermo quanto previsto dagli atti di programmazione, non possono essere disposti affidamenti di servizi per periodi inferiori l'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo occorrenti per l'intero anno.
3. I contratti relativi a forniture continuative o periodiche di beni hanno di norma durata annuale ovvero pluriennale allorché, con apposita motivazione, ne sia dimostrata la convenienza tecnica e/o economica.
4. Le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e i relativi importi sono definiti in relazione alle esigenze specifiche di GTT che potrà decidere se suddividere l'appalto in lotti per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, oppure invece se mantenere l'unicità dell'appalto, a seconda delle diverse valutazioni di carattere tecnico ed economico svolte di volta in volta, utilizzando quali parametri dell'esercizio del potere discrezionale, a titolo esemplificativo, valutazioni relative alle esigenze economiche e/o funzionali, anche di natura organizzativa, connesse al contratto e quelle legate al miglioramento della spesa

pubblica come il determinarsi di economie di scala significative.

Art. 9 Durata del contratto. Rinnovi e proroghe

1. I contratti devono avere durata certa.
2. Nei contratti affidati ai sensi del Codice, rinnovo e proroga sono vietati, salvo il caso in cui siano previsti dai documenti di gara con clausole certe e inequivocabili.
3. In via esemplificativa, i documenti di gara possono prevedere l'estensione del termine nei casi in cui residuino risorse finanziarie disponibili e d'intesa con l'Appaltatore.
4. Salvo quanto previsto dal punto precedente o da altre clausole certe ed inequivocabili di cui al punto 2, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per GTT.
5. La facoltà di rinnovo o di proroga è esercitata da GTT mediante atto scritto comunicato all'affidatario nei termini indicati negli atti di gara o comunque prima della scadenza contrattuale.

Art. 10 Trasparenza e pubblicità

1. In conformità al D.Lgs. 33/2013, GTT pubblica e aggiorna sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" le informazioni rilevanti relative a programmazione e affidamento dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
2. I bandi e gli avvisi di preinformaazione relativi ai contratti di cui al presente regolamento sono pubblicati ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 8 del Codice.
3. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato ai sensi dell'art. 50, comma 9. Nei casi di procedure negoziate, l'avviso verrà pubblicato tramite la piattaforma informatica e conterrà anche l'elenco dei soggetti invitati.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER GLI ACQUISTI STRUMENTALI ALLE ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 11 Selezione degli operatori economici

1. Gli appalti sono aggiudicati o affidati a operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione di cui alla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica, nonché di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità tecnica e professionale richiesti da GTT secondo criteri di attinenza e proporzionalità all'oggetto dell'affidamento.
2. Ferma la facoltà di GTT di ricorrere a procedure ordinarie ove non sussista pregiudizio conseguente ai maggiori tempi di conclusione, e nel rispetto del precedente art. 4, si procede come segue:
 - a) per acquisti di forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura e progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000: mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
 - b) per acquisti di forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura e progettazione, di importo pari o superiore ad Euro 140.000 e inferiore alla soglia comunitaria : mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori, ove disponibili, individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - c) per lavori:
 - c.1) di importo inferiore ad Euro 150.000: mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
 - c.2) di importo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 1.000.000: mediante procedura negoziata senza bando con invito di almeno 5 operatori, ove disponibili,

- individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- c.3) di importo pari o superiore a Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria: mediante procedura negoziata senza bando, con invito di almeno 10 operatori, ove disponibili individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2 del presente articolo, gli operatori sono selezionati dal RUP, coordinandosi con il Buyer, di norma, sulla base di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e nell'ambito delle classi merceologiche dell'Albo Fornitori di GTT, ove esistenti.
 4. Nel caso in cui il numero di operatori iscritti all'Albo, per la specifica classe merceologica, sia inferiore a quello minimo di operatori da invitare ai sensi del comma 2, si procede mediante invito di tutti gli operatori iscritti, senza integrazioni.
 5. In assenza di iscritti all'Albo o in caso di classi merceologiche non presenti in Albo, per tutte le procedure di cui al comma 2 del presente articolo gli operatori sono selezionati dal RUP, coordinandosi con il Buyer, mediante indagine di mercato, tenuto conto delle documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le indagini di mercato sono svolte mediante consultazione di elenchi di fornitori presenti presso il MEPA, ovvero consultazione di fornitori storici di GTT o altre stazioni appaltanti. E' consentito altresì svolgere indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Piattaforma informatica di e-procurement di GTT.
 6. La selezione è espletata mediante la Piattaforma, ove non ricorrano ragioni particolari in relazione alle caratteristiche e all'oggetto del contratto, e salva la facoltà di procedere con modalità non telematica per acquisti di importo inferiore ad Euro 20.000,00.
 7. Ferma la necessaria congruità in relazione al tempo ordinariamente necessario per preparare l'offerta, i termini per la sua presentazione non sono di norma superiori a 15 gg decorrenti dall'invito o dalla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato. In caso di avviso di indagine di mercato in doppia fase, i termini per la presentazione delle domande e delle offerte non potranno essere di norma superiori ciascuno a 10 gg. Tali termini possono essere aumentati in caso di sopralluogo obbligatorio ove strettamente necessario.
 8. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, per tutte le procedure d'importo pari o superiore ad Euro 20.000, gli operatori devono allegare all'offerta dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38-46-47 del dpr 445/2000, nella quale attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione. Le dichiarazioni verranno verificate, anche previo sorteggio di un campione. Nel caso di mancata conferma del possesso dei requisiti, si applica l'art. 52, comma 2 del Codice.
 9. Salvo che non ricorrano particolari esigenze espressamente indicate nella determina a contrarre o nell'avviso di indizione della gara, nelle procedure di cui al presente Regolamento, non è richiesta la garanzia provvisoria.
La garanzia definitiva non è richiesta nelle procedure di importo inferiore ad Euro 40.000, mentre è richiesta, salvo comprovata solidità dell'operatore economico affidatario o in altri casi debitamente motivati, in quelle di importo superiore e fino alla soglia comunitaria, nella misura del 5% sull'importo del contratto.
 10. Le procedure di selezione devono concludersi nei termini previsti dalla vigente normativa.
 11. L'ordine o il contratto devono disciplinare oggetto, garanzie richieste all'aggiudicatario, termini di esecuzione della prestazione, termini e modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti o delle prestazioni eseguite, termini e modalità di pagamento. La clausola penale per ritardo o inadempimento, che deve essere inserita in tutti i contratti/ordini di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00, deve precisare le condizioni di applicazione e non deve avere carattere generico.

Art. 12 Criteri di aggiudicazione

1. Il criterio ordinario di aggiudicazione per gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento è di norma quello del prezzo più basso, salvo che non sia diversamente espresso nella determina a contrarre ovvero nella richiesta di acquisto.
2. Il criterio prescelto deve essere indicato nella determina a contrarre o atto equivalente ovvero nella richiesta di acquisto di cui al precedente art. 5.
3. In caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, il contratto è affidato al concorrente che ha offerto il prezzo più basso o che, in presenza di elenco prezzi a base di gara, ha formulato il maggiore sconto percentuale.
4. In caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - i criteri e sub-criteri di valutazione e la relativa ponderazione, sono predeterminati nell'avviso/richiesta d'offerta o allegati;
 - devono preferirsi modalità di assegnazione automatica dei punteggi, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di ricorrere a criteri di natura qualitativa, con assegnazione dei punteggi in modo discrezionale.

Art. 13 Valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte:
 - a) per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 20.000 e di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000 è di competenza del Buyer;
 - b) per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 20.000 e di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000 e inferiori alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, è di competenza di un seggio di gara composto dal RUP e dal Responsabile ufficio Acquisti o delegati;
 - c) per affidamenti di servizi, forniture e lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è di competenza di una commissione giudicatrice interna, costituita da tre componenti, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dall'organo competente e secondo criteri e procedure previsti dall'ordinamento interno di GTT.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso non è previsto il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.
3. Per acquisti d'importo pari o superiore a Euro 140.000,00 per servizi e forniture ed Euro 150.0000 per lavori, GTT si riserva comunque la facoltà di procedere con la verifica di congruità dell'offerta nei casi in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Art. 14 Aggiudicazione, stipulazione del contratto, subappalto

1. A seguito della relativa proposta di aggiudicazione, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procede con la determina di aggiudicazione, anche nelle more della verifica sui requisiti di partecipazione di ordine generale e di ordine speciale; la determina acquista immediatamente efficacia. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
2. L'ordine di acquisto, ovvero la stipulazione del contratto, deve avvenire ai sensi dell'art. 55, comma 1, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, a prescindere dalla concomitante verifica dei requisiti. E' in ogni caso ammessa l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi della normativa vigente.
3. Non si applica alcun termine dilatorio per la stipula del contratto.
4. L'ufficio responsabile della stipulazione rende disponibile al RUP copia del contratto/ordine.
5. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture

- compresi nel contratto. A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto.
6. Il subappalto è ammesso in conformità dell'art.119 del Codice, fermo il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
 7. A cura del RUP, nei documenti di gara dovranno sempre essere motivatamente indicate le prestazioni o le lavorazioni non subappaltabili.
 8. Il subappalto è autorizzato da GTT previa verifica dei requisiti di carattere generale e speciale in capo al subappaltatore e per importi superiori ad Euro 20.000.
 9. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di GTT in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI NON STRUMENTALI ALLE ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 15 Selezione degli operatori economici

1. Per gli acquisti di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del presente Regolamento, per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale, GTT opera in conformità alla normativa di diritto privato, potendo prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale ai sensi della vigente normativa e ferma comunque la facoltà di applicazione del Titolo II del presente Regolamento secondo quanto disposto dal precedente art. 2.2.
2. Per gli acquisti di cui al presente Titolo III relativamente ai lavori, si procede come di seguito:
 - 2.1 per importo inferiore a €250.000: affidamento diretto anche senza confronto concorrenziale;
 - 2.2 per importo pari o superiore a Euro 250.000 e inferiore a Euro 1.500.000: richiesta di almeno 3 preventivi;
 - 2.3 per importo pari o superiore a Euro 1.500.000 e inferiore a Euro 5.000.000: richiesta di almeno 5 preventivi;
 - 2.4 per importo pari o superiore ad Euro 5.000.000: avviso pubblico di gara con pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e sulla piattaforma di e-procurement di GTT.
3. Per gli acquisti di cui al presente Titolo III relativamente a servizi e forniture, si procede come di seguito:
 - 3.1 per importo inferiore a Euro 250.000: affidamento diretto anche senza confronto concorrenziale;
 - 3.2 per importo pari o superiore a Euro 250.000 e inferiore a Euro 1.500.000: richiesta di almeno 3 preventivi;
 - 3.3 per importo pari o superiore a Euro 1.500.000 e inferiore a Euro 3.000.000: affidamento previa richiesta di almeno 5 preventivi;
 - 3.4 per importo pari o superiore ad Euro 3.000.000: avviso pubblico di gara con pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e sulla piattaforma di e-procurement di GTT.
4. Per le concessioni di cui al presente titolo III, relativamente a lavori e a servizi, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
In tali casi si procede come di seguito:
 - 4.1 per importo inferiore a Euro 5.000.000: affidamento diretto anche senza confronto concorrenziale;
 - 4.2 per importo pari a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 10.000.000: affidamento previa richiesta di almeno 5 preventivi;
 - 4.3 per importo pari o superiore a Euro 10.000.000: avviso pubblico di gara con pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e sulla piattaforma di e-

procurement di GTT.

5. Nei casi di cui al presente articolo, gli operatori ovvero i concessionari sono selezionati dal RUP, coordinandosi con il Buyer, di norma, sulla base di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e nell'ambito delle classi merceologiche dell'Albo Fornitori di GTT, ove esistenti.
6. Nel caso in cui il numero di operatori iscritti all'Albo, per la specifica classe merceologica, sia inferiore a quello minimo di operatori da invitare, si procede mediante invito di tutti gli operatori iscritti, senza integrazioni.
7. In assenza di iscritti all'Albo o in caso di classi merceologiche non presenti in Albo, per tutte le procedure di cui al presente articolo gli operatori sono selezionati dal RUP, coordinandosi con il Buyer, mediante indagine di mercato, tenuto conto delle documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le indagini di mercato sono svolte mediante consultazione di elenchi di fornitori presenti presso il MEPA, ovvero consultazione di fornitori storici di GTT o altre stazioni appaltanti. E'consentito altresì svolgere indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Piattaforma informatica di e-procurement di GTT
8. L'iscrizione all'Albo fornitori segue, anche per tali contratti, la disciplina di cui al Regolamento Albo Fornitori.
9. Nei confronti degli operatori economici affidatari di contratti o sub contratti di importo superiore a Euro 20.000 sono svolte le seguenti verifiche:
 - la verifica antimafia ex D.lgs. 159/2011;
 - la regolarità contributiva (DURC);
 - la verifica del casellario giudiziario e del casellario ANAC.
10. Non è richiesta la garanzia provvisoria per procedure d'importo fino a Euro 500.000. Per le procedure d'importo superiore, viene richiesta nella misura del 2%. La garanzia definitiva viene richiesta nella misura del 5% per contratti d'importo superiore a Euro 250.000 e fino a 1 milione; nella misura del 10% per contratti d'importo superiore al milione di euro.
11. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento.

TITOLO IV- NORME FINALI

Art. 16 Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari di GTT in materia di acquisti sotto soglia per i settori speciali, fermi i Regolamenti Albo Fornitori.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito di GTT.